



Delibera della Giunta Regionale n. 485 del 21/09/2012

A.G.C. 13 Turismo e Beni Culturali

Settore 1 Sviluppo e promozione turismo

Oggetto dell'Atto:

LIVELLI MINIMI UNIFORMI DI PREPARAZIONE - RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI RILASCIATE DA ENTI AUTONOMI TERRITORIALI DIVERSI DALLA REGIONE CAMPANIA CHE ABILITANO ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI TURISTICHE PREVISTE DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 16 MARZO 1986, N. 11 (NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI TURISTICHE).

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. *"in materia di professioni, la giurisprudenza della Corte è ferma nel senso che compete allo Stato l'individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio. Tali principi sono validi anche con riguardo alle professioni turistiche. In tal senso, esplicitamente la sentenza n. 222 del 2008 ha statuito che "l'attribuzione della materia delle "professioni" alla competenza dello Stato [...] prescinde dal settore nel quale l'attività professionale si esplica e corrisponde alla esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi dell'ordinamento comunitario" (Corte Costituzionale sent. n. 271 del 2009);*
- b. *in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 13 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), successivamente abrogata dalla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), veniva adottata la legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche);*
- c. *il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131) enuncia i principi che presiedono alla delineazione dei ruoli rispettivi, dello Stato e delle Regioni, riguardo la disciplina di una attività professionale, affermando che "la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale" (articolo 1, comma 3) e che "l'esercizio della professione, quale espressione del principio della libertà di iniziativa economica, è tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purchè non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume", precisando che "le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione" (articolo 2, comma 1) e che "l'esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina statale della tutela della concorrenza" (articolo 3, comma 1);*
- d. *il richiamato decreto legislativo n. 30/2006, all'articolo 4, in particolare, statuisce che "l'accesso all'esercizio delle professioni è libero, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge" e che "i titoli professionali rilasciati dalla regione nel rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali consentono l'esercizio dell'attività professionale anche fuori dei limiti territoriali regionali";*
- e. *il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, Codice del turismo, dispone l'abrogazione della richiamata legge n. 135/2001 e accede, all'articolo 6, alla individuazione e definizione delle professioni turistiche, assunte come attività "aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati";*
- f. *il decreto-legge n. 1 del 2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 24 marzo 2012, n. 27, nella prospettiva della liberalizzazione delle attività economiche, prevede alla lettera b), la abrogazione delle norme "che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite...nonché delle disposizioni che impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti";*
- g. *l'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14*

settembre 2011, n. 148, statuisce che *"le Regioni, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge"* assumendo detto principio come *"principio fondamentale per lo sviluppo economico"*;

- h. l'articolo 10, della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali) nello statuire in materia di adeguamento delle leggi regionali alle leggi della Repubblica dispone che *"le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali [...] abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse"*, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 8 comma 1, della legge regionale 16 marzo 1986, n. 11, nelle parti in cui non consentono nel territorio regionale l'esercizio delle professioni turistiche previste dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), e), g), h), i), legge regionale n.11 del 1986, a coloro che si siano abilitati all'esercizio delle professioni turistiche mediante il conseguimento di qualifiche o di titoli professionali rilasciati da enti autonomi territoriali diversi dalla regione Campania;

PREMESSO altresì che

- a. il D.lgs. 206/2007, nel recepire la direttiva 2005/36 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, prevede che i cittadini degli Stati membri dell'UE possono esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali sia in forma stabile, che in regime di prestazione occasionale;
- b. in base al combinato disposto degli artt. 2 e 5, comma 1, lett. b) del citato D.lgs. 206/2007 il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è competente in merito al riconoscimento dei titoli conseguiti in un altro Stato membro per le attività che riguardano il settore turistico;
- c. ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 206/2007 *"il prestatore"* in possesso dei prescritti requisiti che intenda svolgere prestazione professionale occasionale e temporanea che si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi *"e' tenuto ad informare 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza, l'autorità di cui all'articolo 5 con una dichiarazione scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro"*;
- d. sulla base della suddetta dichiarazione il professionista può esercitare la sua professione in Italia esibendo il titolo professionale del Paese di origine;
- e. per le attività che riguardano il settore turistico, ai sensi degli artt. 9, comma 3, e 5 comma 1, lett. b) del D.lgs. 206/2007, il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità;
- f. ai fini dell'esercizio della professione in forma stabile gli artt. 16 e ss. del citato del D.lgs. 206/2007 prevedono una apposita procedura di riconoscimento del titolo professionale attivata su istanza del soggetto interessato innanzi all'autorità competente, che per il settore turistico è Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, procedura che può comportare l'applicazione al richiedente di una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento o in una prova attitudinale, qualora la formazione ricevuta riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;

CONSIDERATO che

- a. ai sensi dell'art. 14 bis della legge n. 11/ 2005 *"nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti"*

discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale”;

- b. il D.lgs. n. 59/2010, all’art. 19, consente l’esercizio di ogni professione su tutto il territorio nazionale e prevede altresì, all’art. 84, che le disposizioni del decreto medesimo si applicano fino all’entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva n. 200/123/CE;
- c. il D.L. n. 138/2011, convertito in legge 148/2011, dispone le abrogazioni delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche, ed in particolare l’art. 3 della succitata L. 148/2011, nell’individuare il campo di applicazione della legge prevede, fra l’altro, che nella nozione di restrizione è compreso *“il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una determinata area”* (lett. c), nonché *“il divieto di esercizio di un’attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche”* (lett. e);
- d. il Settore Consulenza Legale e Documentazione dell’Avvocatura con parere PP-26-13-01-2012 prot. n. 0233544 del 26/03/2012 relativo alla professione di guida turistica ha evidenziato che la legge regionale n. 11/86, che subordina esclusivamente l’esercizio della professione di guida turistica al superamento di apposito esame indetto dalla Giunta regionale e lo circoscrive all’ambito territoriale della regione, appare superata dalla normativa, sia statale sia comunitaria successivamente intervenuta, e che l’istanza di estensione territoriale della guida turistica abilitata in altra Regione può essere valutata favorevolmente in virtù del principio introdotto dall’art. 14 bis della L. n. 11/2005, che assicura la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale;

RILEVATO che

- a. la legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche) condiziona l’esercizio nel territorio regionale delle professioni turistiche ad un attestato di abilitazione rilasciato dall’amministrazione regionale (articolo 4; 8, comma 1) e all’iscrizione ad un apposito albo (articolo 3);
- b. che le predette disposizioni regionali, riguardo il riconoscimento delle qualifiche professionali rilasciate da enti autonomi territoriali diversi dalla regione Campania che abilitano all’esercizio delle predette attività professionali turistiche, contrastano con i principi statuiti dalle disposizioni statali richiamate in premessa e, in particolare, da quelle previste dai cennati articoli 1, comma 3; 2, comma 1; 3, comma 1; del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, dall’articolo 6 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dall’articolo 1, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 24 marzo 2012, n. 27, dall’articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148;

RITENUTO, pertanto che

- a. il conseguimento dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dal legislatore statale, e dai quali il legislatore statale medesimo fa discendere l’esercizio dell’attività professionale anche fuori dei limiti territoriali regionali, per coloro abbiano conseguito in altra regione di Italia un titolo o una qualifica professionale, debba dipendere per le professioni turistiche, salvo diversa e ulteriore previsione legislativa statale, dalla conoscenza dei luoghi di rilevanza turistica visitati (articolo 6, d. lg. 79/2011);

RITENUTO altresì che

- a. nelle more dell’adozione di nuove disposizioni regionali che disciplinino le professioni turistiche in conformità ai principi di liberalizzazione introdotti dalle norme nazionali e comunitarie, sia necessario

garantire ai cittadini italiani pari opportunità rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti stabiliti nel territorio nazionale;

- b. alla luce della richiamata normativa l'abilitazione alle professioni turistiche, conseguite presso enti autonomi territoriali diversi dalla Regione Campania possa estendere i suoi effetti nell'ambito del territorio campano;
- c. i cittadini italiani in possesso di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche, conseguite presso enti autonomi territoriali diversi dalla Regione Campania possono esercitare in via temporanea ed occasionale la relativa attività professionale nell'ambito regionale campano previa dichiarazione preventiva avente validità annuale da presentare alle strutture regionali competenti per materia;
- d. l'esercizio in forma stabile delle attività professionali turistiche previste dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), e), g), h), i), legge regionale 16 marzo 1986, n. 11, per coloro abbiano conseguito un titolo o una qualifica professionale rilasciati da enti autonomi territoriali diversi dalla regione Campania e che li abilita alle predette professioni, debba essere demandato alla verifica della conoscenza del patrimonio storico, artistico, museale, archeologico e naturale della regione Campania, rimessa ad una Commissione di verifica composta da docenti ed esperti ai sensi di quanto stabilito da DGR 379/12, i cui compensi graveranno sul capitolo 4403 U.P.B. 2.9.26;
- e. di dover demandare al Dirigente del Settore "Sviluppo e Promozione Turismo" gli adempimenti necessari all'attuazione degli indirizzi contenuti nel presente provvedimento;

VISTI

- a. gli artt. 3 e 117 Cost.;
- b. L. n. 217 /1983 in combinato disposto con il D.P.C.M. del 13 settembre 2002;
- c. L. R. 11/86;
- d. 14 bis della legge n. 11/ 2005;
- e. D.lgs. 206/2007;
- f. D.lgs. 59/2010;
- g.art. 3 del D.lgs. 79/2011;
- h. D.L. n. 138/2011 convertito in L. n. 148/2011;
- i. il parere dell'Ufficio Legislativo prot. n. 12013 del 27/07/2012.

propone e la Giunta a voti unanimi;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- a. i cittadini italiani in possesso di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche, conseguite presso enti autonomi territoriali diversi dalla Regione Campania possono esercitare in via temporanea ed occasionale la relativa attività professionale nell'ambito regionale campano previa dichiarazione preventiva avente validità annuale da presentare alle strutture regionali competenti per materia;
- b. l'esercizio in forma stabile delle attività professionali turistiche previste dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), e), g), h), i), legge regionale 16 marzo 1986, n. 11, per coloro abbiano conseguito un titolo o una qualifica professionale rilasciati da enti autonomi territoriali diversi dalla regione Campania e che li abilita alle predette professioni, deve essere demandato alla verifica della conoscenza del patrimonio storico, artistico, museale, archeologico e naturale della regione Campania;
- c. ai fini della verifica delle conoscenze previste dal punto 2 è costituita una Commissione composta secondo quanto previsto dalla DGR n. 379 del 31 luglio 2012 i cui compensi graveranno sul capitolo 4403 U.P.B. 2.9.26;

- d. di demandare al Dirigente del Settore “Sviluppo e Promozione Turismo” gli adempimenti necessari all’attuazione degli indirizzi contenuti nel presente provvedimento;
- e. di inviare il presente atto a:
 - A.G.C. 13 “Turismo e Beni Culturali”;
 - Settore “Sviluppo e Promozione Turismo”, per gli adempimenti consequenziali;
 - A.G.C. 08 “ Bilancio, Ragioneria e Tributi”;
 - Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione” per la pubblicazione sul B.U.R.C.